

DIPARTIMENTO TERRITORIO
E SISTEMI AGRO-FORESTALI

Procedura di acquisizione "in economia" previa gara ufficiosa: Servizio di Servizio di ANALISI TECNICA ED ECONOMICA, SVILUPPO DI MODELLI E DATABASE GEOGRAFICI SULL'UTILIZZO SOSTENIBILE DELLA RISORSA GEOTERMICA A BASSA ENTALPIA PER LA PRODUZIONE D'ENERGIA, E ANALISI DELLE POLITICHE, DELLE REGOLAMENTAZIONI E DEI BENEFICI AMBIENTALI, ECONOMICI E SOCIALI. **Codice C.I.G.: 535447193E - Codice C.U.P.C21J13000240006**

CAPITOLATO PARTE AMMINISTRATIVA

SOMMARIO

- Art. 1 PREMESSE
- Art. 2 OGGETTO DELL'APPALTO
- Art. 3 STIPULA DEL CONTRATTO. CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
- Art. 4 DURATA DEL CONTRATTO
- Art. 5 IMPORTO STIMATO A BASE DI GARA
- Art. 6 PAGAMENTI
- Art. 7 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- Art. 8 RAPPORTI CONTRATTUALI
- Art. 9 SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI
- Art. 10 TUTELA DEI DATI PERSONALI
- Art. 11 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
- Art. 12 EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 13 RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI
- Art. 14 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
- Art. 15 PENALI
- Art. 16 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO, RECESSO E NULLITÀ
- Art. 17 SUBAPPALTO
- Art. 18 CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
- Art. 19 FALLIMENTO DEL CONTRAENTE O MORTE DEL TITOLARE
- Art. 20 VARIAZIONI INTRODOTTE NEL CONTRATTO
- Art. 21 SPESE CONTRATTUALI
- Art. 22 CONTROVERSIE
- Art. 23 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Art. 1 Premesse

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento Territorio e Sistemi agroforestali - TESAF - (nel seguito, per brevità, "Ente") e l'impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., risultato aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito, per brevità, "Contraente"), avente ad oggetto l'espletamento del servizio di Servizio di ANALISI TECNICA ED ECONOMICA, SVILUPPO DI MODELLI E DATABASE GEOGRAFICI SULL'UTILIZZO SOSTENIBILE DELLA RISORSA GEOTERMICA A BASSA ENTALPIA PER LA PRODUZIONE D'ENERGIA, E ANALISI DELLE POLITICHE, DELLE REGOLAMENTAZIONI E DEI BENEFICI AMBIENTALI, ECONOMICI E SOCIALI. **Codice C.I.G.: 535447193E - Codice C.U.P.C21J13000240006**

Art. 2 Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto è **ANALISI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, SVILUPPO DI MODELLI E DATABASE GEOGRAFICI SULL'UTILIZZO SOSTENIBILE DELLA RISORSA GEOTERMICA A BASSA ENTALPIA PER LA PRODUZIONE D'ENERGIA E DIVULGAZIONE AI DECISORI POLITICI ED AI CITTADINI SULL'USO DELL'ENERGIA GEOTERMICA A BASSA ENTALPIA: CODICE CUP: C21J13000240006 CODICE CIG: 535447193E** come indicato all' art. 1 come meglio descritto nel Capitolato Parte Tecnica.

Art. 3 Stipula del contratto. Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni

1. A tutela dell'Ente ed ai sensi di legge, l'efficacia dell'assegnazione è subordinata all'esito positivo delle verifiche sul rispettivo 1° classificato circa i requisiti dichiarati in gara, con riguardo alla capacità partecipativa e circa la validità e congruità dell'offerta.
2. L'Ente, nel caso in cui le verifiche avessero esito negativo, avrà facoltà di revocare l'assegnazione e di indire una nuova procedura a spese del 1° classificato ovvero di assegnare il contratto ad altro concorrente, utilmente collocato in graduatoria, ove ciò sia considerato vantaggioso per l'Ente, fatta salva comunque la rivalsa ai sensi di legge.
3. L'assegnatario è tenuto alla formalizzazione del contratto nelle forme di legge, entro il termine stabilito ed alle condizioni di aggiudicazione. La mancata osservanza delle predette disposizioni comporta la revoca dell'aggiudicazione ed il risarcimento dei conseguenti danni.
4. Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti:
 - Bando ed allegata Documentazione di Gara, tra cui il presente Capitolato;
 - Offerta e relativa documentazione del contraente, per quanto non in contrasto ed applicabili con la predetta documentazione;
 - Provvedimento di Aggiudicazione dell'Ente
5. Le condizioni e le modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nel Capitolato Parte Tecnica, nel presente Capitolato e nell'Offerta presentata in sede di gara.

Art. 4 Durata del Contratto

1. Il contratto decorrerà dalla "data di inizio attività" indicata in un apposito verbale predisposto e controfirmato dalle parti. In ogni caso l'attività dovrà essere terminata entro il 30/11/2014

Art. 5 Importo stimato a base di gara

1. L'importo stimato per l'appalto in oggetto risulterà da quanto offerto in gara, ed IVA al **22** (ventidue)%.
2. Il corrispettivo di contratto sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente e regolarmente eseguito ed accertato dall'Ente.
3. Detto importo potrà essere soggetto a revisione periodica, ai sensi dell'art. 115 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.. La revisione verrà operata su richiesta del Contraente e sulla base di istruttoria condotta da parte del Dirigente Responsabile dell'acquisizione, sulla base dei prezzi rilevati dall'ISTAT e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro il 30 giugno ed il 30 dicembre dell'anno di riferimento (art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.). In assenza dei suddetti dati, verranno presi a riferimento i prezzi correnti di mercato.

Art. 6 Pagamenti

1. Il pagamento, ove non emergano eccezioni sui servizi e sulle relative fatture, avverrà entro **(30)** giorni "f.m.d.r.f." (fine mese data ricevimento fattura) che verranno emesse con cadenza trimestrale, con mandato di pagamento a favore del Contraente, sulla base di quanto regolarmente eseguito ed accertato dall'Ente, previa verifica dell'adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi, e, del saldo, successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione di cui all'art. 325 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 del servizio.
2. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate all'Università degli Studi di Padova – Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali TESAF– Viale dell'Università n. 16 – cap 35020 Padova (PD) – (C.F. 80006480281 – P. IVA 00742430283) – e riporteranno le modalità di pagamento comprensive del codice IBAN,
3. Il Contraente non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
4. Nella liquidazione delle fatture si terrà conto anche dell'eventuale applicazione di penali.

Art. 7 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Ente sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso.
2. Il contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Ente e alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova.

3. La predetta Legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.
4. Il Contraente si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell'Ente sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.
5. Il Contraente è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
6. Ai fini dell'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 e s.m.i. il contraente è tenuto altresì a comunicare all'Ente gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.
7. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.
8. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Ente e dagli altri soggetti di cui al precedente comma 1, il seguente codice identificativo gara (CIG): **535447193E**.
9. Il Contraente, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.
10. Con riferimento ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva del contratto, Il Contraente si obbliga a trasmettere all'Ente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. restando inteso che l'Ente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi della legge e di contratto.

Art. 8 Rapporti contrattuali

1. Salvo diverse disposizioni, l'Ente, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Ente, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini dell'Ente.
3. Il Contraente dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Ente possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
4. In tal senso, il Contraente si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto del Contraente), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Ente per iscritto all'atto della firma del contratto.
5. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà, per conto del Contraente, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Referente dell'esecuzione per conto dell'Ente.

Art. 9 Sospensione delle prestazioni

1. Il Contraente non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Ente.
2. L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale del Contraente costituisce inadempimento contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
3. In tal caso l'Ente procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del Contraente per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Ente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 10 Tutela dei dati personali

1. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11 Obblighi di riservatezza

1. Il Contraente avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Contraente sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.
2. Il Contraente si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Ente di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal Contraente se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.
4. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5. Il Contraente sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente.

Art. 12 Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto

1. L'Ente si riserva, nei casi di cui all'art. 11, commi 9 e 10-bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di richiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali con l'emissione di apposito atto di consegna del lavoro previa comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Art.13 Responsabilità per infortuni e danni

1. Il Contraente è responsabile civilmente e penalmente dei danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone, proprietà e cose, a seguito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Sono a carico del Contraente tutte le misure, dirette ad evitare il verificarsi di danni alle proprietà, all'ambiente, alle cose o sinistri alle persone nella esecuzione dell'appalto.
3. Qualora nella esecuzione del contratto avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dell'esecuzione compila apposita relazione indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per l'Ente le conseguenze dannose.
4. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del Contraente, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art.14 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Contraente si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività contrattuali le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Contraente si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Contraente anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. Il Contraente si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Ente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questo Ente acquisirà, ex art. 16 bis della L. n. 2/2009, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la posizione contributiva e previdenziale del Contraente nei confronti dei propri dipendenti.
6. Nelle ipotesi di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Ente trattiene dal pagamento di quanto dovuto, l'importo corrispondente all'inadempienza e lo versa direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Ente della verifica di conformità, previo rilascio del DURC.
7. In caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, si fa luogo alla risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del DURC per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Ente pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 17 del presente capitolato, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Contraente o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Ente invita per iscritto il soggetto inadempiente, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e, ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Ente può pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detrando il relativo importo dalle somme dovute al Contraente ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Nel caso di formale contestazione delle richieste, l'Ente provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
9. L'Ente, inoltre, si riserva di chiedere al Contraente l'immediato allontanamento del personale, che non ritenga idoneo all'espletamento del lavoro, motivandone tale giudizio.

Art. 15 Penali

1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Ente, il Contraente è tenuto al pagamento di una penale, per ogni infrazione, in misura compresa tra lo 0,03% ed lo 0,1 % dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%, fermo restando il caso di risoluzione di diritto di cui all'art. 16, comma 2, lett. d).
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati al Contraente per iscritto dal Referente dell'esecuzione del contratto.
3. Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Referente dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
4. Nel caso di applicazione delle penali, l'Ente provvederà a recuperare l'importo sulla fattura del mese in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
5. L'applicazione della penale non esonera il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.
6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente.

Art. 16 Risoluzione per inadempimento, recesso e nullità

1. L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Contraente. In tal caso l'Ente avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Contraente.

2. In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
- a) Qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs.n. 163/06;
 - b) Mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;
 - c) Nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, responsabilità per infortuni e danni, obblighi di riservatezza, cessione del credito e divieto di cessione del contratto; sospensione delle prestazioni;
 - d) nel caso in cui il ritardo nella esecuzione del servizio superi la durata di quindici giorni.
2. Costituisce, altresì, causa di risoluzione di diritto del contratto, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.
3. In caso di risoluzione del contratto il Contraente si impegnerà a fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
4. Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, l'Ente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
5. L'Ente si riserva altresì il diritto di recedere, in qualunque tempo, a suo insindacabile giudizio, dal contratto con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicarsi al Contraente con lettera raccomandata a.r.. In tal caso l'Ente sarà tenuto al pagamento:
- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Ente;
 - di un decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite calcolate sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
6. Dalla data di comunicazione del recesso, il Contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Ente.
7. In caso di recesso, il Contraente rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
8. La mancata assunzione, da parte del Contraente degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, comporterà la nullità assoluta del contratto.
9. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 17 Subappalto

1. E' ammesso il subappalto entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale.
2. Il Concorrente che intenda subappaltare a terzi parte delle prestazioni oggetto del servizio che intende subappaltare e la relativa percentuale, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs n. 163/2006.
3. In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti dell'Ente, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.
4. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Ente con specifico provvedimento previo:
- a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate;
 - b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06 e di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto;
 - c) verifica dell'assunzione, da parte del subappaltatore, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto.
5. In caso di mancata presentazione della documentazione richiamata nel termine previsto, l'Ente non autorizzerà il subappalto.

Art. 18 Cessione del credito e divieto di cessione del contratto

1. In riferimento alla cessione dei crediti derivanti dal contratto, si applicherà quanto espressamente disposto dall'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006.
2. E' vietata, da parte del Contraente, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del D.Lgs n. 163/2006.
3. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 19 Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

1. Il fallimento del Contraente comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.
2. Qualora il Contraente sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
3. Qualora il Contraente sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Ente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della prestazione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
4. Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento del Contraente, l'Ente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 20 Variazioni introdotte nel contratto

1. L'Ente, nel corso dell'esecuzione del contratto, senza che il Contraente possa pretendere alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, potrà introdurre :
 - 1.1. nell'esclusivo interesse dell'Ente stesso, le varianti, in aumento o in diminuzione, fino al cinque per cento dell'importo originario del contratto, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto;
 - 1.2. variazioni al contratto, in aumento o in diminuzione delle prestazioni, fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto per:
 - 1.2.1 esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
 - 1.2.2. per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
 - 1.2.3. per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
2. Il Contraente comunque non potrà introdurre varianti al *servizio/*fornitura oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con l'Ente. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso.
3. Qualora si rendesse necessaria l'esecuzione di servizi e/o lavori non compresi in contratto, i prezzi da fissarsi dovranno essere preventivamente concordati ed approvati dall'Ente.

Art. 21 Spese contrattuali

1. Sono a carico del Contraente tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto.

Art. 22 Controversie

1. E' esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.
2. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione del servizio, questa non darà mai diritto al contraente ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione del servizio stesso.

3. Per tutte le controversie insorte tra Ente e contraente, menzionate per iscritto, qualora non si pervenisse ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale.
4. Rimane comunque stabilita la competenza esclusiva del Tribunale di Padova.

Art. 23 Rinvio a norme di diritto vigenti

1. Salvo quanto disposto in contratto, si richiamano anche le seguenti norme di osservanza, a cui si rinvia:
 - D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
 - D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163);
 - Normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
 - R.D. n. 2440/1923 "Disposizioni in materia di Patrimonio e Contabilità dello Stato";
 - R.D. n. 827/1924 "Regolamento per la Contabilità dello Stato";
 - Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
 - Codice Civile;
 - Normativa antimafia e L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;
 - Normativa in materia di Imposte, Tasse e Contributi;
 - Normativa sulla Privacy;
 - Normativa in materia di Retribuzioni, Previdenza e Assicurazioni, Sicurezza dei dipendenti e dei collaboratori;
 - Normativa tecnica specifica, e Capitolato - Parte Tecnica,.